

estremi, ad esso competono i privilegi fiscali per esigere le rate, e la procedura privilegiata per la espropriazione.

Se l'onorevole Lucifero vuol essere benigno verso i debitori di buona fede, non insista nel suo emendamento.

**PRESIDENTE.** Onorevole Lucifero, insiste in questo emendamento?

**LUCIFERO.** Non insisto, con tutto che debba confessare francamente di non essere molto persuaso delle ragioni che mi sono state date.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 18.

(È approvato).

#### Art. 19.

La somma consentita a mutuo dovrà dall'Istituto mutuante, qualora non si tratti di costruzioni o riparazioni già eseguite a cura e spese del proprietario, essere somministrata in più rate, a incominciare dalla data del contratto, e successivamente a misura che progrediscono i lavori di costruzione o di riparazione dell'edificio. In questo caso gl'interessi sulle somme effettivamente anticipate saranno pagati dal mutuatario nella ragione del 2 per cento.

Quando sarà compiuta la somministrazione di tutta la somma data a mutuo, ad essa sarà aggiunta e capitalizzata la parte degli interessi dovuti dal mutuatario ed eventualmente non pagati.

Il periodo di ammortamento dei mutui somministrati in più rate incomincia dalla data dell'ultima somministrazione; ma nella durata massima del mutuo stabilita nell'articolo 16 dovrà comprendersi il tempo in cui sono state fatte le somministrazioni rateali.

(È approvato).

#### Art. 20.

Gli Istituti sovventori i quali esercitano il Credito fondiario hanno facoltà di compiere le operazioni di cui nella presente legge, derogandosi per esse alle disposizioni della legge (testo unico) 22 febbraio 1885, n. 2922.

(È approvato).

#### Art. 21.

I privati, che vorranno fruire delle disposizioni della presente legge, dovranno presentare la domanda di mutuo, corredata dei documenti giustificativi, alle di-

rezioni delle rispettive sedi entro un anno dalla pubblicazione della presente legge.

Le sedi dovranno fornire gratuitamente istruzioni e moduli ai richiedenti ed esamineranno la regolarità dei documenti esibiti a corredo della domanda.

Qualora non sia possibile la dimostrazione, a tenore del codice civile, del legittimo possesso del fabbricato distrutto o danneggiato, si seguiranno le norme stabilite negli articoli 1° e 2° della legge 19 giugno 1888, n. 5447 (serie 3<sup>a</sup>).

(È approvato).

#### Art. 22.

Le domande di mutui saranno trasmesse alla Sezione temporanea annessa alla sede di Catanzaro e sottoposte al Consiglio di amministrazione.

Non saranno accordati mutui di favore se non a coloro che si obbligheranno di costruire o ricostruire le case danneggiate osservando le norme prescritte dal regolamento, per la sicurezza e la stabilità degli edifici.

A questo articolo l'onorevole Celesia ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« Sulle domande stesse darà parere una Commissione nominata per decreto reale con sede in Roma e composta di sette membri ».

Ha facoltà di svolgerlo.

**CELESIA.** Ho presentato all'articolo 22 un emendamento che si concreta nell'aggiungere all'articolo formulato dalla Commissione una proposta del progetto governativo, e che s'ispira alla memoria, chiamiamola così, della legge che fu votata per la Liguria...

**CHIMIRRI, relatore.** Fece cattiva prova.

**CELESIA.** No, fece buona prova anzi, e me ne potrebbe essere testimone valoroso il venerando nostro Presidente, che era allora presidente della Commissione. Io comprendo quale può essere la ragione che ha indotto la Commissione, così diligente e precisa in tutto, nell'aver escluso questa disposizione: immagino che essa abbia pensato che allora per la Liguria i mutui venivano direttamente fatti dagli istituti di credito, mentre ora è stato creato un istituto apposito, che ha per missione unica quella di erogare i mutui ai privati. La ragione può fino ad un certo punto valere, e dico fino ad un certo punto, perchè l'interesse dell'istituto mutuante (sia anche esso